

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Società cooperativa per azioni – Fondata nel 1871 –
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842, all'Albo delle
Società Cooperative al n. A160536, all'Albo dei Gruppi
bancari al n. 5696.0, al Registro delle Imprese di
Sondrio al n. 00053810149 – Capitale sociale €
1.360.157.331 costituito da n. 453.385.777 azioni
ordinarie del valore nominale di € 3 cadauna – Riserve
€ 947.325.264

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Soci della Banca Popolare di Sondrio sono convocati
in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede
legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore
10.00 di venerdì 27 aprile 2018 e, occorrendo, in
seconda convocazione in Bormio (So) presso il centro
polifunzionale Pentagono in via Alessandro Manzoni n.
22, per le **ore 10.30 di sabato 28 aprile 2018**, per
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1) Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2017:
relazione degli amministratori sulla gestione e
proposta di ripartizione dell'utile; relazione del
Collegio sindacale; deliberazioni consequenziali;
presentazione del bilancio consolidato al 31
dicembre 2017;
- 2) Approvazione, ai sensi della normativa di Vigilanza,

del documento "Politiche Retributive del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio";

- 3) Approvazione, ai sensi dell'articolo 123 ter del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, della Relazione sulla remunerazione;
- 4) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale e degli articoli 2529 e 2357 e seguenti del codice civile al fine di favorire la circolazione dei titoli e autorizzazione all'utilizzo delle azioni proprie già in carico al servizio del Piano dei compensi in attuazione delle Politiche di remunerazione;
- 5) Determinazione del compenso degli amministratori;
- 6) Nomina per il triennio 2018-2020 di cinque amministratori;
- 7) Nomina dei sindaci effettivi e supplenti e del presidente del collegio sindacale per il triennio 2018-2020; determinazione dell'emolumento annuale.

Parte straordinaria

- 1) Proposta di modifica degli articoli 6 e 39 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di attribuzione al Consiglio di amministrazione di una delega ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile per aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, per un importo massimo

complessivo di euro 40 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da liberarsi mediante conferimento in natura. Il Consiglio di amministrazione, inoltre, avrà ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, nell'esercizio della delega entro il periodo di dodici mesi dalla data della deliberazione assembleare, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni da emettere, ed il loro godimento. Conseguenti modifiche dell'articolo 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale

Il capitale sociale, sottoscritto e versato, ammonta a € 1.360.157.331, costituito da n. 453.385.777 azioni ordinarie del valore nominale di € 3 cadauna. I soci aventi diritto di voto in assemblea sono n. 173.782.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e 27 dello statuto, hanno diritto di intervenire e di votare in assemblea i Soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione,

abbiano fatto pervenire presso la sede della banca l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente. In ogni caso, si applica il disposto dell'art. 83 sexies, comma 4, del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza. Al fine di agevolare l'ingresso in assemblea, si invitano i Soci a presentarsi con copia della predetta comunicazione.

A detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i Soci che abbiano le proprie azioni depositate presso la banca o presso la Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA.

Ogni Socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui risulti intestato.

I Soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro Socio, mediante delega rilasciata a norma di legge. Ogni Socio non può rappresentare per delega più di dieci Soci. Il modello di delega è disponibile presso tutte le filiali della banca e sul sito internet aziendale all'indirizzo www.popso.it/assemblea2018. La delega dovrà essere consegnata al momento dell'ingresso in Assemblea.

I Soci minori possono essere tutti rappresentati in assemblea da chi ne ha la legale rappresentanza.

Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea

Secondo quanto previsto dall'articolo 26 dello statuto, uno o più Soci, iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni, titolari di una quota di partecipazione complessiva non inferiore al 2,5% del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, secondo i termini e le modalità fissati dall'art. 126 bis del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza. Nella domanda, da presentarsi presso la sede sociale in Sondrio piazza Garibaldi 16, vanno indicati gli ulteriori argomenti proposti, ovvero le proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande sono presentate per iscritto. I soci devono indicare la quantità di azioni complessivamente posseduta e certificare la titolarità di detta partecipazione.

I soci che richiedono l'integrazione predispongono una relazione che riporta la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui propongono la trattazione ovvero la motivazione delle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Detta relazione deve essere trasmessa entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per

gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125 ter, comma 1, del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza.

Documentazione

Le relazioni illustrative del Consiglio di amministrazione contenenti le proposte deliberative e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea sono messi a disposizione presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com) e sul sito internet aziendale all'indirizzo www.popso.it/assemblea2018 nei termini previsti dalla vigente normativa. I Soci hanno facoltà di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

Nomina per il triennio 2018-2020 di cinque amministratori

Con riferimento al punto 6) all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria - Nomina per il triennio 2018-2020 di cinque amministratori - si riporta di seguito il testo dell'art. 35 dello statuto sociale.

"""

Presentazione delle liste dei candidati

I consiglieri sono nominati sulla base di liste contenenti un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da nominare; nelle liste i candidati sono elencati con numerazione progressiva.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro i termini previsti dalla vigente normativa.

Le liste devono essere composte in modo di assicurare il numero minimo di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi nella composizione del Consiglio di amministrazione risultante dall'esito del voto, secondo i principi fissati dalla legge e dal vigente statuto, tenuto conto, nell'assegnazione del numero progressivo ai candidati, del meccanismo di elezione disciplinato dal successivo articolo 36.

Ogni socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista.

Le liste possono essere presentate da almeno 500 soci, con i requisiti previsti dal precedente articolo 13, comma 2.

Possono inoltre presentare liste uno o più soci, con i requisiti previsti dal precedente articolo 13,

comma 2, titolari di una quota di partecipazione complessiva non inferiore allo 0,50% del capitale sociale. I soci devono indicare la quantità di azioni complessivamente posseduta e certificare la titolarità di detta partecipazione.

La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata nei modi di legge, oppure dai dipendenti della banca a ciò delegati dal Consiglio di amministrazione.

Entro il termine di deposito delle liste, devono essere depositati presso la sede sociale il curriculum di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i candidati stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica di consigliere di amministrazione. I candidati dichiarano l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza di cui al comma 2 dell'articolo 33 e tale qualità è indicata nelle liste.

Le liste depositate senza l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti dalle precedenti disposizioni sono considerate come non presentate.

""

Si precisa che la vigente normativa, cui il citato art.

35 dello statuto fa rinvio, stabilisce che le liste dei candidati alla carica di consiglieri devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

La presentazione delle liste per l'elezione del Consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata segreteria@postacertificata.popso.it

Si ricorda inoltre che l'art. 32 dello statuto, al comma 3, prevede che:

“La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi secondo la vigente normativa.”

Inoltre, l'articolo 33, ai commi 1 e 2, prevede che:

“I consiglieri di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla legge, nonchè dalle norme di vigilanza per le banche.

Almeno un quarto dei consiglieri di amministrazione deve inoltre essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 ter, quarto comma, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.”

Per la presentazione delle liste, i soci sono richiesti di tener conto del documento “Composizione quali-

quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio" pubblicato sul sito internet aziendale all'indirizzo www.popso.it/assemblea2018

In tale documento, adottato in attuazione delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia, il Consiglio di amministrazione ha individuato la propria composizione quali-quantitativa ottimale e il profilo dei candidati alla carica di consigliere. Esso è reso noto ai soci della banca, affinché la scelta dei candidati da presentare per il rinnovo del Consiglio di amministrazione possa tener conto delle professionalità richieste per l'assolvimento dei compiti affidati al Consiglio stesso.

Nomina dei sindaci effettivi e supplenti e del presidente del collegio sindacale per il triennio 2018-2020

Con riferimento alla prima parte del punto 7) all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria - Nomina dei sindaci effettivi e supplenti e del presidente del collegio sindacale per il triennio 2018-2020 - si riporta di seguito il testo dell'art. 49 dello statuto sociale.

""

Presentazione delle liste dei candidati

Il Collegio sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati con numerazione progressiva. Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ogni lista devono essere indicati tre candidati a sindaco effettivo e due candidati a sindaco supplente.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro i termini previsti dalla vigente normativa.

Le liste devono assicurare l'equilibrio tra i generi nella loro composizione, secondo i principi fissati dalla legge e dal vigente statuto. A tal fine, uno dei candidati alla carica di sindaco effettivo deve appartenere al genere meno rappresentato.

Ogni socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista.

Le liste possono essere presentate da almeno 500 soci, con i requisiti previsti dal precedente articolo 13, comma 2.

Possono inoltre presentare liste uno o più soci, con i requisiti previsti dal precedente articolo 13,

comma 2, titolari di una quota di partecipazione complessiva non inferiore allo 0,50% del capitale sociale. I soci devono indicare la quantità di azioni complessivamente posseduta e certificare la titolarità di detta partecipazione.

La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata nei modi di legge oppure dai dipendenti della banca a ciò delegati dal Consiglio di amministrazione.

Entro il termine di deposito delle liste, devono essere depositati presso la sede sociale il curriculum di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i candidati stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica di sindaco.

Le liste depositate senza l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti dalle disposizioni che precedono e dalle vigenti normative sono considerate come non presentate.

"""

Si precisa che la vigente normativa, cui il citato art. 49 dello statuto fa rinvio, stabilisce che le liste dei candidati alla carica di sindaco devono essere

depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

La presentazione delle liste per l'elezione del Collegio sindacale può avvenire anche mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata segreteria@postacertificata.popso.it

In tema di requisiti dei sindaci, trova applicazione l'articolo 48, comma 4, dello statuto, secondo cui:

“Alle cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, si aggiungono quelle del precedente articolo 17. In ogni caso, i sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. Non possono altresì rivestire la carica di sindaco coloro che superano i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissati dalla legge e dai relativi regolamenti attuativi ovvero sono componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche, eccettuati gli istituti di categoria e le società partecipate. I sindaci devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalle norme vigenti.”

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

(Francesco Venosta)

Sondrio, 25 marzo 2018